

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 14
1962-1966

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

(Esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966)

Presentata alla Presidenza l'8 giugno 1968

PAGINA BIANCA

I N D I C E

| | |
|--|--------|
| Determinazione della Corte dei conti n. 843 del 9 aprile 1968 | Pag. 5 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori | » 7 |

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1962.

| | |
|---|------|
| Rendiconto consuntivo | » 17 |
| Relazione del Presidente | » 34 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » 38 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » 39 |

Esercizio 1963.

— periodo 1° gennaio - 10 aprile 1963.

| | |
|---|------|
| Rendiconto consuntivo | » 43 |
| Relazione del Presidente | » 63 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » 66 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » 67 |

-- periodo 11 aprile - 31 dicembre 1963.

| | |
|---|------|
| Rendiconto consuntivo | » 69 |
| Relazione del Presidente | » 87 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » 91 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » 92 |

Esercizio 1964.

| | |
|---|-------|
| Rendiconto consuntivo | » 95 |
| Relazione del Presidente | » 120 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » 124 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » 125 |

Esercizio 1965.

| | | |
|---|-------------|-----|
| Rendiconto consuntivo | <i>Pag.</i> | 127 |
| Relazione del Presidente | » | 150 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » | 154 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » | 155 |

Esercizio 1966.

| | | |
|---|---|-----|
| Rendiconto consuntivo | » | 157 |
| Relazione del Presidente | » | 185 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | » | 189 |
| Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione | » | 190 |

Determinazione n. 843

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI
LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 9 aprile 1968;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la **Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 nonché le annesse relazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e quelle del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese rispettivamente l'11 settembre 1963, 4 luglio 1964, 31 agosto 1965, 19 ottobre 1966 e 8 gennaio 1968 dal Ministro per la Grazia e Giustizia cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE
F.to: Gagliardi

IL PRESIDENTE
F.to: Carbone

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1962, 1963, 1964, 1965 E 1966 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

1. — La gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ha già formato oggetto di relazione al Parlamento per l'esercizio 1961 (1), cui si fa rinvio per quanto concerne la natura e gli scopi dell'Ente, nonché la struttura dei suoi organi.

Con la presente si riferisce il risultato del controllo effettuato sulla gestione finanziaria degli esercizi successivi sino al 1966.

2. — Nel quinquennio considerato la normativa è stata radicalmente modificata dalle seguenti tre leggi per ciò che attiene agli organi, alle fonti di entrata e alle erogazioni a carico della Cassa per i fini istituzionali:

1) legge 10 aprile 1962, n. 164, « Modifiche alla legge 31 luglio 1956 n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 »;

2) legge 25 febbraio 1963, n. 289, « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori »;

3) legge 5 luglio 1965, n. 798, « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali ».

La legge 1962, n. 164, ha elevato al 5 per cento delle entrate per contributi sugli atti giudiziari l'onere massimo per la erogazione dell'indennità di contingenza, ed ha previsto la reversibilità dell'indennità stessa in favore degli eredi.

La successiva legge 1963, n. 289, ha modificato la normativa riguardante gli organi della Cassa, stabilendo che il Presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti non possono essere immediatamente rieletti.

Detta legge ha, altresì, aumentato l'importo dei contributi percepiti dall'Ente ed ha innovato la materia delle erogazioni previdenziali, prevedendo che gli iscritti possano conseguire una pensione di vecchiaia risultante:

a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;

b) da una ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

(1) Cfr. Atti Parlamentari - IV Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XIII, n. 1, Vol. XLII.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il conto generale, al quale affluivano tutte le entrate della Cassa ad eccezione dei ricordati contributi personali, era destinato:

— per il 20 per cento alla copertura delle spese generali, l'assistenza, e la costituzione di un fondo di riserva;

— per il 50 per cento in favore dei pensionati, in modo da garantire un minimo di lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e lire 40.000 per le indirette;

— per il 30 per cento all'accreditamento, in parti eguali, nei conti individuali degli iscritti.

Con la stessa legge sono state variate le condizioni richieste per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia e di quelle di invalidità, ed è stata concessa una pensione indiretta alle vedove ed agli orfani di iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, purché lo stesso fosse iscritto alla Cassa da almeno cinque anni.

La legge 1965, n. 798, che regola ora la materia, ha, per quanto concerne la organizzazione dell'Ente, portato da due a quattro anni il periodo di durata in carica degli organi dell'Ente.

Per quanto attiene alle entrate, poi, ha previsto un ulteriore aumento dell'importo dei contributi ed ha esteso il settore degli atti sottoposti a contribuzione (1), che ora, in taluni casi, esulano dall'ambito della attività giurisdizionale o non hanno alcun rapporto con l'attività professionale degli iscritti.

Per quanto attiene le prestazioni è stato previsto un aumento dell'importo minimo delle pensioni, sia dirette che di reversibilità; l'estensione di queste ultime agli aventi causa da iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge 1963, n. 289, e la cumulabilità delle pensioni con quelle erogate dallo Stato; anche i requisiti per il conseguimento delle pensioni sono stati variati.

Sono stati ulteriormente modificati i criteri di ripartizione delle entrate, stabilendo che queste, ad eccezione dei contributi individuali, vengano destinate:

a) all'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali, fino al raggiungimento degli importi stabiliti per le pensioni;

b) all'integrazione del montante orfani, in modo da assicurare a questi una rendita temporanea, fino al raggiungimento della maggiore età, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova;

c) all'assistenza, sia generica che sanitaria;

d) all'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

e) alle spese di gestione della Cassa;

f) alla copertura di eventuali disavanzi.

La legge 1965, n. 798, ha, inoltre, istituito — con gestione e contabilità separate — un servizio per l'assistenza malattie in favore degli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda e dei loro familiari.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 1965, numero 75, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 2, comma 2°, n. 5 e l'articolo 3, comma 2°, della citata legge 5 luglio 1965, n. 798, nella parte in cui prevedono contributi per il patrocinio dinanzi la Corte Costituzionale nonché sulle sentenze della Corte stessa.

Con successiva sentenza 2 luglio 1966, n. 82, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, ai sensi del quale gli atti previsti negli articoli 27 e 28 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, sui quali non siano apposte le cosiddette marche « Cicerone », non possono essere ricevuti dai cancellieri.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per prestare tale assistenza — che è limitata alle cure ospedaliere, agli accertamenti diagnostici e di laboratorio, ed alle cure fisiche — la legge prevede che la Cassa stipuli apposita convenzione con un Ente di diritto pubblico.

Ai fondi occorrenti si provvede con un contributo annuo di lire 20.000 a carico degli iscritti alla assistenza sanitaria e con un contributo finanziario della Cassa (1).

3. — Le innovazioni apportate dalle anzidette norme, in periodi successivi, hanno concretato, negli esercizi considerati, risultanze differenti; le modifiche previste dalla legge 1963, n. 289, sono state, in particolare, notevoli al punto che i competenti organi della Cassa hanno preferito predisporre ed approvare un apposito nuovo bilancio preventivo per il periodo 11 aprile-31 dicembre, successivo alla entrata in vigore della legge stessa, e due distinti conti consuntivi, l'uno per la gestione 1° gennaio-10 aprile, l'altro per quella dall'11 aprile al 31 dicembre.

Per una valutazione di insieme dell'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno riassumere nei seguenti prospetti i dati riguardanti i due cennati periodi dell'esercizio 1963.

Conto economico.

| DESCRIZIONE | ESERCIZIO | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1962 (a) | 1963 (a) | 1964 | 1965 | 1966 |
| Entrate effettive di competenza | 2.895.191.957 | 4.698.889.895 | 5.958.413.711 | 7.561.742.071 | 9.878.517.191 |
| Uscite effettive di competenza | 1.493.603.891 | 2.362.369.984 | 2.770.922.220 | 4.218.496.162 | 7.654.832.911 |
| Avanzo economico di competenza | 1.401.588.066 | 2.336.519.911 | 3.187.491.491 | 3.343.245.909 | 2.223.684.280 |
| Risultato differenziale riaccertamento residui | + 16.672.238 | + 21.083.013 | + 31.659.514 | + 229.038.515 | + 130.317.925 |
| Avanzo economico dell'esercizio | 1.418.260.304 | 2.357.602.924 | 3.219.151.005 | 3.572.284.424 | 2.354.002.205 |
| Disavanzo patrimoniale | — | + 398.783.840 | — | — | — |
| e relativo ammortamento | — | — | — 203.306.390 | — 195.477.450 | — |
| Totale incremento patrimoniale | 1.418.260.304 | 2.756.386.764 | 3.015.844.615 | 3.376.806.974 | 2.354.002.205 |

(a) Limitatamente agli esercizi 1962 e 1963 va osservato che l'Ente (come già per l'esercizio 1961: vedi relazione al Parlamento, già citata, pag. 6, 7) non ha redatto un conto economico distinto dal conto finanziario, ma un « conto di esercizio », nel quale sono promiscuamente esposte sia le operazioni che influiscono sulla situazione patrimoniale, sia quelle che non vi influiscono, mentre non sono esposti tutti i dati della gestione economica.

I dati esposti nel prospetto sopra riportato, come in quello che segue, sono stati ottenuti elaborando, sulla base di ulteriori notizie fornite dall'Ente, gli elementi di detti « conti di esercizio ».

(1) Per completezza di informativa si ricorda qui che la normativa dell'Ente è stata ulteriormente modificata, in data posteriore al periodo per il quale si riferisce, da altre due leggi: la legge 12 marzo 1968, n. 237, che ha esteso la pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori iscritti alla Cassa, deceduti prima dell'entrata in vigore della legge 1963, n. 289, ed ha reso obbligatoria la iscrizione alla assistenza sanitaria. Tale legge ha, inoltre, stabilito che il Consiglio di amministrazione dell'Ente venga rinnovato parzialmente ogni due anni; e la legge 12 marzo 1968, n. 410, che ha modificato la previsione degli atti cui si estende l'obbligo di apposizione delle marche « Cicerone » e precisato che in taluni settori in cui operano indifferentemente professionisti di diverse categorie la contribuzione avvenga, pro quota, in favore delle rispettive Casse di previdenza (Casse di previdenza per gli avvocati e procuratori, per i dottori commercialisti, per i ragionieri e periti commerciali); questa legge ha concesso il diritto ad ottenere la pensione a quegli avvocati e procuratori che abbiano liquidato in capitale il loro conto personale presso la Cassa, ai sensi degli articoli 60 e 66 della legge 1952, n. 6.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dimostrazione dell'incremento patrimoniale.

| CONSISTENZA PATRIMONIALE | ESERCIZIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1962 (a) | 1963 (a) | 1964 | 1965 | 1966 |
| Patrimonio ad inizio esercizio | 11.543.636.080 | 12.995.423.844 | 15.949.828.522 | 18.950.723.544 | 50.779.764.066 |
| Residui passivi | — 7.818.796 | — 41.345.256 | — 239.364.170 | — 224.414.577 | — 392.152.884 |
| Totale | 11.535.817.284 | 12.954.077.588 | 15.710.464.352 | 18.726.308.967 | 50.387.611.182 |
| Patrimonio a fine esercizio | 12.995.422.844 | 15.949.828.522 | 18.950.723.544 | 22.495.268.825 | 53.851.089.354 |
| Residui passivi | — 41.345.256 | — 239.364.170 | — 224.414.577 | — 392.152.884 | — 1.109.475.967 |
| Totale | 12.954.077.588 | 15.710.464.352 | 18.726.308.967 | 22.103.115.941 | 52.741.613.387 |
| Patrimonio a fine esercizio | 12.954.077.588 | 15.710.464.352 | 18.726.308.967 | 22.103.115.941 | 52.741.613.387 |
| Patrimonio ad inizio esercizio | 11.535.817.284 | 12.954.077.588 | 15.710.464.352 | 18.726.308.967 | 50.387.611.182 |
| Incremento patrimoniale (derivante dall'avanzo economico dell'esercizio) | + 1.418.260.304 | + 2.756.386.764 | + 3.015.844.615 | + 3.376.806.974 | + 2.354.002.205 |

L'incremento patrimoniale fra l'esercizio 1966 e il 1962 è del 165 per cento.

(a) Vedi nota al prospetto precedente.

Entrate accertate, secondo la natura.

| DESCRIZIONE | ESERCIZIO | | | | | Percentuale di incremento % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | |
| 1) Contributi a carico dei soci | 562.533.140 | 1.542.483.129 | 1.633.998.270 | 1.830.266.859 | 2.361.528.290 | 431 % |
| 2) Contributi a carico di terzi | 1.601.688.351 | 2.397.276.599 | 3.311.000.529 | 4.507.533.680 | 6.143.556.024 | 383 % |
| 3) Contributi degli impiegati della Cassa per assicurazioni obbligatorie e trattamento di previdenza | 1.917.774 | 565.771 | — | — | — | |
| 4) Entrate varie | 1.101.225 | 1.155.842 | 2.447.500 | 2.286.710 | 1.701.450 | 154 % |
| Totale contributi | 2.152.580.205 | 3.921.158.238 | 4.947.446.299 | 6.340.087.249 | 8.506.785.764 | 395 % |
| 5) Sopravvenienze attive | 59.525.756 | 13.476.414 | 9.176.029 | 29.964.868 | 54.636.200 | |
| 6) Entrate patrimoniali | 685.097.949 | 765.016.153 | 1.001.791.383 | 1.191.689.954 | 1.317.095.227 | 192 % |
| Totale complessivo | 2.911.864.195 | 4.719.972.908 | 5.958.413.711 | 7.561.742.071 | 9.878.517.191 | 339 % |

La percentuale di incremento è la risultanza del raffronto fra le cifre dell'esercizio 1962 e quelle del 1966.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Uscite impegnate, secondo la destinazione.

| DESCRIZIONE | ESERCIZIO | | | | | Percentuale di incremento |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | % |
| 1) Assistenza | 140.681.000 | 287.763.920 | 303.150.000 | 347.680.000 | 876.928.750 | 623% |
| 2) Previdenza | 1.272.329.622 | 1.944.958.791 | 2.291.416.899 | 3.630.818.665 | 5.655.563.274 | 444% |
| 3) Spese generali e di amministrazione . . . | 70.907.648 | 89.479.248 | 99.345.777 | 144.890.229 | 206.537.027 | 270% |
| 4) Spese per la proprietà immobiliare | 9.685.621 | 7.262.000 | 77.009.544 | 95.107.268 | 98.662.330 | 1018% |
| 5) Prelevamenti di contributi per sopravvenienze ed eventuali pagamenti | — | 31.350.335 | — | — | 815.621.000 | |
| 6) Liquidazione per indennità di anzianità al personale | — | 1.555.690 | — | — | 1.520.530 | |
| Totali | 1.493.603.891 | 2.362.369.984 | 2.770.922.220 | 4.218.496.162 | 7.654.832.911 | 512% |

La percentuale di incremento è la risultanza del raffronto fra le cifre dell'esercizio 1962 e quelle del 1966

È anche utile mettere in rilievo la progressione del numero degli iscritti alla Cassa e quello delle pensioni in erogazione.

A) Iscritti alla Cassa a tutti gli effetti ed iscritti ai soli fini assistenziali dal 1962 al 1966.

| Anno | Iscritti a tutti gli effetti | Ai soli fini assistenziali | Totale |
|----------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1962 | 19.270 | 1.276 | 20.546 |
| 1963 | 20.321 | 1.439 | 21.760 |
| 1964 | 22.924 | 1.814 | 24.738 |
| 1965 | 22.948 | 2.061 | 25.009 |
| 1966 | 23.890 | 2.116 | 26.006 |

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

B) Pensioni in erogazione al 31 dicembre:

| | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pensioni dirette | 2.216 | 2.360 | 2.416 | 3.529 | 4.017 |
| Pensioni di invalidità | 37 | 62 | 98 | 126 | 154 |
| Pensioni di reversibilità | 34 | 371 | 587 | 818 | 971 |
| Pensioni indirette | — | 31 | 171 | 787 | 1.190 |
| Assegni agli avvocati e procuratori che abbiano liquidato in capitale il conto individuale (art. 26 della legge 1963, n. 289) | — | 32 | 34 | 34 | 39 |

4. — Limitatamente agli esercizi 1962 e 1963, parte delle erogazioni assistenziali sono state effettuate tramite il fondo « Salvatore Italia », del quale la Corte ebbe a rilevare la illegittimità (1).

Peraltro nessuna erogazione risulta su tale fondo disposta nel 1964 e nessuno stanziamento previsto a partire dell'esercizio 1965.

Sempre in materia di prestazioni assistenziali va notato come i Consigli forensi non rendono il conto agli organi centrali delle somme da essi direttamente erogate.

Si rileva poi che, tra le spese generali degli esercizi 1963 e 1965, è compreso un contributo di lire 3.000.000 in favore degli Ordini degli Avvocati che hanno organizzato i congressi giuridico-forensi di Bari e Milano.

5. — Per quanto attiene alla attribuzione di somme ai conti individuali, non appaiono retamente interpretate, nel periodo 11 aprile-31 dicembre 1963, le prescrizioni introdotte dalla legge 1963, n. 289, cosicchè si è fatto luogo alla attribuzione ai detti conti di importi superiori a quanto stabilito dalla legge.

A norma di questa, su di un totale di entrate di lire 3.854.462.583, l'importo dei contributi obbligatori degli iscritti (lire 1.321.624.015) doveva essere devoluto ai conti individuali, mentre le restanti entrate (lire 2.532.838.568) dovevano essere così ripartite:

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| — interessi da accreditare ai conti individuali, prededucendoli dal totale delle entrate | L. | 490.952.675 |
| — 20 per cento della somma che residua, da destinare alle spese generali (81.371.153), alla assistenza (252.099.255), alla riserva (74.906.773) | » | 408.377.179 |
| — 50 per cento della stessa somma residua, per le pensioni | » | 1.020.942.946 |
| — 30 per cento della stessa somma residua, da attribuire ancora ai conti individuali | » | 612.565.768 |
| Totale | L. | 2.532.838.568 |

(1) Vedi la relazione per l'esercizio 1961, già citata, pagina 8. Nel rapporto della Commissione Giustizia del Senato, in merito a detta relazione, si è « sottolineato il rilievo di irregolarità concernente l'istituzione del fondo assistenziale « Salvatore Italia ».

Vedi Senato - IV Legislatura - Doc. n. 29-A, pag. 45.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Ente, invece, ha omesso di prededurre gli interessi da accreditare in conti individuali dal totale delle somme da ripartire, e li ha fatti gravare sulla quota del 50 per cento di esse, destinata, come sopra detto, alle prestazioni pensionistiche: in conseguenza ha attribuito ai conti individuali (oltre i contributi degli iscritti) lire 759.851.574 in luogo della quota spettante di lire 612.565.768 e tale attribuzione ha dato luogo ad un *deficit* di esercizio di lire 398 milioni 783.840, in luogo di quello di lire 256.031.329 che si sarebbe determinato se l'anzidetta quota del 50 per cento fosse stata destinata completamente al soddisfacimento delle erogazioni pensionistiche.

Va aggiunto che, nel successivo esercizio 1964, gli interessi da accreditare, sono stati correttamente prededotti dal totale delle entrate ripartibili.

6. - Gli organi della Cassa hanno provveduto a far redigere il bilancio tecnico dell'Ente, con riferimento alla data del 31 dicembre 1965.

L'attuario ha riscontrato un disavanzo tecnico, a tale data, di 28.792 milioni come è dimostrato dal seguente prospetto:

| | In milioni di lire |
|---|-----------------------|
| I. - Attivo. | |
| — Valore attuale delle contribuzioni degli attuali iscritti alla Cassa, dalla data del bilancio tecnico fino alle rispettive date di collocamento in pensione | L. 19.197 |
| — Valore attuale delle contribuzioni dei futuri iscritti alla Cassa, dalla data della rispettiva iscrizione fino alla data di collocamento in pensione | » 18.959 |
| — Valore attuale della rendita perpetua costituita dai contributi generali, al netto delle spese retraibili, valutati in circa lire 5.000 milioni annuali | » 111.111 |
| Totale attivo | L. <u>149.267</u> |

| | In milioni di lire |
|--|-----------------------|
| II. - Passivo. | |
| — Valore attuale delle prestazioni da erogare agli attuali iscritti dalla Cassa nazionale e loro familiari | L. 121.811 |
| — Valore attuale delle prestazioni da erogare ai futuri iscritti alla Cassa nazionale e loro familiari | » 36.216 |
| — Valore attuale delle pensioni di anzianità in corso di erogazione, e relativa reversibilità | » 28.291 |
| — Valore attuale delle pensioni d'invalidità in corso di erogazione, e relativa reversibilità | » 1.602 |
| — Valore attuale delle pensioni di reversibilità ed indirette in corso di erogazione, secondo lo status | » 11.490 |
| Totale passivo | L. <u>199.410</u> |

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

III. — *Riserva matematica alla data del 31 dicembre 1965.*

— Differenza tra la somma dei valori attuali delle prestazioni e la somma dei valori attuali delle contribuzioni. L. 50.133

IV. — *Valore finanziario degli accantonamenti al 31 dicembre 1965.*

— Somma dei saldi del Fondo « Conti individuali » e del « Fondo Pensioni » alla data del 31 dicembre 1964 » 21.341

V. — *Disavanzo tecnico della Cassa Nazionale al 31 dicembre 1965.*

— Differenza tra il valore della riserva matematica e la somma dei saldi dei Fondi accantonati » 28.792

Preso atto di tali risultanze, gli organi dell'Ente non hanno ripartito tra i conti individuali degli iscritti, negli esercizi 1965 e 1966, le somme che residuavano dopo aver prelevato dalle entrate della Cassa quanto necessario a far fronte alle erogazioni previste nell'articolo 9 della legge 1965, n. 798, ed hanno accreditato tale importo residuo al « Fondo pensioni » per la formazione della copertura matematica.

7. — Come si è accennato, la legge 1965, n. 798, ha istituito una gestione autonoma per l'assistenza sanitaria in favore degli iscritti e delle loro famiglie.

Per assicurare tale assistenza la Cassa ha stipulato, come consentito dalla legge, una convenzione biennale — decorrente dal 1° gennaio 1966 — con l'Ente di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, con la quale il costo annuale del beneficio è stato fissato in lire 45.000 per ogni nucleo familiare, delle quali lire 20.000 fanno carico all'iscritto e lire 25.000 alla Cassa.

Tale forma di assistenza ha carattere facoltativo e nel corso del 1966 hanno chiesto di usufruirne n. 12.813 iscritti all'Ente, cosicché, tenuto conto dei loro familiari, l'assistenza concerne 33.880 soggetti.

La gestione dell'assistenza sanitaria, per l'esercizio 1966, chiude in pareggio tra entrate complessive per lire 521.660.839 (delle quali lire 222.186.365 per contributi degli iscritti e lire 299.474.474 a carico dell'Ente) ed una pari somma di uscite, delle quali lire 497.928.750 corrisposte all'ENPDEDP, e lire 23.732.089, rappresentanti le spese di amministrazione sopportate dalla Cassa.

8. — Le principali componenti attive del patrimonio dell'Ente erano rappresentate, al 31 dicembre degli esercizi in esame, dalle seguenti voci:

| | Cassa e conto corrente | Titoli ed obbligazioni | Immobili |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1962 | 348.203.514 | 8.158.722.613 | 4.224.691.947 |
| 1963 | 598.819.449 | 9.434.917.686 | 4.737.657.742 |
| 1964 | 1.001.233.849 | 11.957.699.600 | 5.235.306.281 |
| 1965 | 3.579.999.731 | 12.902.722.400 | 5.337.098.580 |
| 1966 | 2.409.453.157 | 11.864.242.998 | 10.982.363.810 |

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Quelle passive sono costituite dagli accantonamenti nei fondi per prestazioni previdenziali il cui incremento è mostrato dal seguente prospetto:

| | Fondo conti individuali | Fondo pensioni |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1962 | 11.462.801.865 | 1.236.704.767 |
| 1963 | 13.543.699.418 | 1.425.721.111 |
| 1964 | 16.419.790.895 | 1.821.350.498 |
| 1965 | 16.432.315.388 | (a) 33.700.684.612 |
| 1966 | 17.562.600.645 | (a) 34.855.470.440 |

9. — La situazione dei residui, al 31 dicembre di ciascun esercizio, era la seguente:

| | Residui attivi | Residui passivi |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1962 | 252.482.493 | 24.794.016 |
| 1963 | 779.588.904 | 226.804.951 |
| 1964 | 500.945.963 | 222.685.633 |
| 1965 | 675.368.153 | 392.152.884 |
| 1966 | 670.451.267 | 1.109.475.967 |

L'aumento dei residui, sia attivi che passivi, è proporzionale all'incremento delle entrate e delle prestazioni della Cassa, salvo che per il notevole aumento dei residui passivi al 31 dicembre 1966: tale aumento appare, peraltro, causato dall'iscrizione in bilancio della somma di lire 815.621.000, che l'Ente ha impegnato per corrispondere il contributo al « Fondo Sociale » istituito presso l'INPS dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (1), contributo del quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha chiesto il versamento con nota del 18 gennaio 1966, n. 9 P.S. 55065.

(a) A decorrere dall'esercizio 1965 viene esposto negli accantonamenti del « fondo pensioni » anche il deficit dimostrato nella riserva matematica dal ricordato bilancio tecnico.

Esso è bilanciato dalla esposizione, nell'attivo, della voce « disavanzo tecnico », per lire 28.284.495.241.

(1) La legge 21 luglio 1965, n. 903, « Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » ha istituito presso l'INPS un « fondo sociale » per il finanziamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti, nelle misure previste dalla legge stessa.

Tale fondo sociale (art. 3) è alimentato da contributi dello Stato e da contributi a carico di soggetti vari, tra i quali è prevista (lettera i dell'art. 3) una « aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai fondi gestori di trattamento obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti, liberi professionisti ».

Il successivo articolo 5 prevede che gli Enti, Casse, ecc. che gestiscono le forme di previdenza sopraindicate « fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione, e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ecc. ».

Lo stesso articolo prevede poi che « Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni di cui al precedente comma presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dell'obbligo del versamento del contributo ».

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Ente, pur avendo provveduto ad impegnare la predetta somma, ha prima chiesto la sospensione dell'obbligo di corrispondere il contributo e poi impugnato la richiesta ministeriale producendo ricorso straordinario al Capo dello Stato, in cui sostiene, in via principale, la illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della citata legge 1965, n. 903, ed, in via subordinata, l'incompetenza e l'eccesso di potere che vizierebbe la nota n. 9 P.S. 55065 del Ministero del lavoro.

10. — Il personale della Cassa, a norma dell'articolo 9 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è assunto mediante contratto ed è, quindi, retto dalle leggi sull'impiego privato.

11. — Il Collegio dei revisori ha, in ciascun esercizio, proposto all'Assemblea dei delegati di approvare il bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Il Ministero di grazia e giustizia ha espresso l'avviso che i bilanci consuntivi dell'Ente, per tutti gli esercizi dal 1962 al 1966, possano ritenersi formalmente regolari.

12. — Conclusivamente si deve osservare che nel quinquennio 1962-1966 le uscite dell'Ente sono aumentate di una percentuale (512 per cento) notevolmente superiore a quella di incremento delle entrate (339 per cento).

Appare, quindi, opportuno che gli organi della Cassa procedano con ogni cautela nel deliberare quelle erogazioni che la normativa in vigore prevede come facoltative ed eventuali.